



Comune di Alassio

Provincia di Savona

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio 2.5 – Gare e Appalti

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE
TELEMATICA
DELL' ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - COSTITUZIONE DELL'ELENCO E DURATA	4
ART. 3 - COMPOSIZIONE DELL'ELENCO	4
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI.....	5
ART. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO	5
ART. 6 - CAUSE DI NON ISCRIVIBILITÀ.....	6
ART. 7 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO.....	7
ART. 8 - AVVERTENZE.....	7
ART. 9 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI DELL'ISCRIZIONE.....	7
ART. 10 - DURATA DELL'ISCRIZIONE.....	8
ART. 11 - CONTROLLI.....	8
ART. 12 - AGGIORNAMENTO	9
ART. 13 - ISCRIZIONE IN ULTERIORI CATEGORIE/SOTTOCATEGORIE	9
ART. 14 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO	9
ART. 15 - GESTIONE DELLA ROTAZIONE	10
ART. 16 - CONTROVERSIE	10
ART. 17 - RICHIESTA INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI.....	10
ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	10
ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO	11
ART. 20 - INTESA PER LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI	11
ART. 21 - NORMATIVA APPLICABILE	11
ART. 22 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA.....	12
ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE.....	12

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

2. Il presente Regolamento ha ad oggetto l'istituzione e la gestione telematica dell'Elenco degli Operatori Economici ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (*Codice dei contratti pubblici*, di seguito definito "Codice"), delle Linee guida n°4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dall'ANAC con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e s.m.i.

3. L'istituzione dell'Elenco persegue i seguenti scopi:

- a) introdurre criteri di scelta del contraente certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori che prevedono l'invito di una pluralità di operatori economici;
- b) dotare l'Ente di un utile strumento articolato in sezioni, categorie merceologiche o categorie SOA, per la selezione di operatori economici da invitare, per i quali risultino depositate autocertificazioni in merito ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, di idoneità professionale, capacità economico-finanziarie, e capacità tecniche professionali di cui all'art. 83 del Codice, dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- c) garantire che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi avvenga nel rispetto dei principi a cui si devono informare le procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e tutela delle microimprese, e delle imprese piccole e medie;
- d) assicurare e favorire la partecipazione degli operatori economici, anche di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che consentano la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza che venga pregiudicato il livello qualitativo delle prestazioni richieste.

4. Ai sensi del presente Regolamento, le domande di iscrizione all'Elenco degli operatori economici qualificati (di seguito, per brevità, definito "Elenco"), le relative dichiarazioni e documentazione forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti al citato Elenco, senza che ciò comporti alcun vincolo in capo al Comune di Alassio per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.

L'istituzione dell'Elenco, pertanto, non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.

5. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione, quando si tratti di prestazioni che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Elenco ovvero qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee.

6. La presentazione della domanda di iscrizione all'albo degli operatori economici comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, nessuna esclusa,

nonché delle modifiche che questo potrebbe subire ai sensi dell'art. 21 - Normativa applicabile.

ART. 2 - COSTITUZIONE DELL'ELENCO E DURATA

1. L'Elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà del Comune di Alassio, in qualità di Stazione Appaltante, di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, consultabile accedendo alla piattaforma telematica attraverso il profilo del committente www.comune.alassio.sv.it in "L'Amministrazione" → "Atti e Pubblicazioni" → "Bandi di gara". L'avviso indica, tra l'altro, le varie articolazioni dell'Elenco e le modalità attraverso le quali gli Operatori Economici potranno procedere alla registrazione alla piattaforma telematica comunale e, successivamente, iscriversi all'Elenco di interesse.

2. L'Elenco ha durata indeterminata ed è sempre aperto, pertanto sarà possibile per l'Operatore interessato presentare domanda d'iscrizione dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di costituzione dell'elenco degli operatori e, successivamente, in qualsiasi momento di durata dello stesso.

3. L'Elenco sarà formato in base alle richieste di ammissione pervenute al Comune di Alassio successivamente alla pubblicazione dell'avviso pubblico e continuamente aggiornato mediante l'inserimento degli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta, nonché con l'eventuale aggiornamento dei dati relativi ai soggetti già inseriti in elenco, che ne facciano apposita richiesta.

ART. 3 - COMPOSIZIONE DELL'ELENCO

1. L'Elenco degli Operatori Economici è così articolato:

E00002 – Elenco Appaltatori di servizi,

E00003 – Elenco lavori per categorie;

E00004 – Elenco fornitori di beni;

E00005 – Elenco servizi tecnico/professionali.

2. Ciascun Elenco contiene delle Sezioni in cui sono individuate le Categorie e Sottocategorie per le varie tipologie merceologiche di beni, servizi, nonché le categorie per lavori di importo inferiore o superiore ad euro 150.000,00.

3. Il Comune di Alassio si riserva la facoltà di integrare il numero delle Categorie e/o Sottocategorie, in funzione delle mutate esigenze dell'Ente, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI

1. Possono essere ammessi all'iscrizione gli Operatori Economici come definiti alla lettera *p*), dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori od opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

2. In particolare, rientrano tra gli "operatori economici" di cui al comma 1:

- I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere a), b), c), f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e precisamente:
 - gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
 - le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
- I professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto di seguito precisato sui Raggruppamenti temporanei.

3. I soggetti temporaneamente riuniti - Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di operatori economici di cui all'art. 48 del Codice - non sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco sotto tale forma giuridica, ma l'Operatore Economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla gara può presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente costituito o costituendo nelle forme di legge), alle seguenti condizioni:

- che i soggetti raggruppati siano singolarmente qualificati nell'Elenco del Comune di Alassio;
- che il raggruppamento sia necessario e dimensionato per il raggiungimento del livello minimo di requisiti speciali di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura di gara.

ART. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

1. Ai fini dell'iscrizione, gli Operatori Economici interessati dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda fino a tutto il periodo di permanenza nell'Elenco, dei requisiti di seguito indicati, appositamente dichiarati e/o certificati:

- iscrizione nel Registro delle imprese o all'Albo Cooperativo tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza.

Qualora il soggetto non sia tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere attestata dalla dichiarazione del titolare/legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Per i Professionisti che intendono iscriversi nell'elenco E0005, è richiesta l'iscrizione ai competenti ordini professionali o l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per società di ingegneria o di progettazione;

- requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi del D.M. 30.01.2015;
- adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- non ricadere nell'ipotesi di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- per l'operatore economico che intende iscriversi all'elenco dei lavori E00003

→ per importi superiori ad € 150.000,00

il possesso dell'attestato di qualificazione **SOA** per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per le categorie per le quali si chiede l'iscrizione. Tale attestato dovrà essere necessariamente presentato unitamente alla domanda di iscrizione;

→ per importi pari o inferiori ad € 150.000,00,

il possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. da attestare tramite specifica dichiarazione;

2. L'operatore economico può, inoltre, presentare eventuali certificazioni di qualità e/o di gestione ambientale inerenti il proprio settore (UNI EN ISO 9000, ecc...), nonché l'eventuale documento attestante l'iscrizione alla White List della Prefettura competente.

ART. 6 - CAUSE DI NON ISCRIVIBILITÀ

1. Non possono essere iscritti nell'Elenco, gli operatori economici per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Costituiscono, inoltre, motivo di non iscrivibilità all'Elenco la presentazione di domande non conformi al modello allegato, presentate da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti e con modalità diverse da quelle indicate dal presente Regolamento o non debitamente sottoscritte con firma digitale dagli interessati.

ART. 7 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

1. Per conseguire l'iscrizione all'Elenco, i soggetti di cui al precedente articolo 4 devono collegarsi alla piattaforma telematica comunale al seguente link <https://gare.comunealassio.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, raggiungibile, altresì, attraverso il sito istituzionale del Comune di Alassio, alla sezione "L'Amministrazione" → "Bandi di Gara" e presentare apposita domanda, contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta.

2. Le modalità di iscrizione sono dettagliate nell'Avviso pubblico di iscrizione all'Elenco e nel manuale di istruzioni sempre reperibile sul portale telematico comunale alla sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

ART. 8 - AVVERTENZE

1. L'Operatore Economico è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dalla piattaforma telematica comunale. Il "nome utente" e la "password" sono personali e dovranno essere conservate con cura. L'operatore economico si impegna comunque a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio alla piattaforma telematica, agli altri utenti ivi operanti e, in generale, a terzi.

2. Gli operatori economici si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (nome utente e password) assegnati.

3. Gli obblighi assunti dagli operatori economici si estendono anche ai collaboratori, dipendenti e/o agenti degli operatori stessi.

4. Gli operatori economici si obbligano a comunicare immediatamente al Comune di Alassio l'eventuale smarrimento o sottrazione di tali strumenti.

ART. 9 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI DELL'ISCRIZIONE

1. **Pena il rigetto della domanda di iscrizione**, gli Operatori Economici che intendono far parte dell'Elenco sono tenuti a presentare la seguente documentazione, firmata digitalmente:

- a) domanda di iscrizione all'Elenco con indicazione specifica della/e sezione/i, della/e categoria/e o sottocategoria/e merceologica/che dei beni, dei servizi o dei lavori per i quali si richiede l'iscrizione, conforme al modello predisposto;
- b) copia della Procura speciale, nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da Procuratore Speciale;
- c) dichiarazione di idoneità morale da compilarsi da parte di ciascun Legale rappresentante, Procuratore speciale, Direttore tecnico, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.;
- d) attestazione SOA *per gli operatori che intendono iscriversi nell'Elenco dei lavori E0003 per importi superiori ad euro 150.000,00*;
- e) curriculum vitae comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali ivi contenuti *per gli operatori che intendono iscriversi all'Elenco dei servizi tecnico/professionali E0005*;

2. È facoltà del soggetto richiedente presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della

presentazione dell'impresa/professionista (certificazioni di qualità, documentazione attestante l'iscrizione alla White list, referenze professionali, ecc...).

3. L'Ente procederà alla valutazione delle domande di iscrizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda, termine che potrà essere prorogato, ove ricorrano giustificati motivi, previa comunicazione al soggetto richiedente l'iscrizione.

4. L'iscrizione è effettuata previa verifica della completezza e regolarità della documentazione presentata.

5. A sua discrezione, l'Ente potrà richiedere integrazioni, chiarimenti o ulteriore documentazione, al fine di comprovare il possesso dei requisiti e l'operatore economico dovrà far pervenire quanto richiesto entro il termine che verrà indicato.

6. Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il termine di cui al comma 3 riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente Regolamento.

7. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento ovvero non venga integrata la documentazione come richiesta, l'istanza di iscrizione verrà respinta con l'indicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda tramite comunicazione inviata attraverso la piattaforma telematica.

8. In ogni caso, l'inammissibilità della domanda di iscrizione, verrà comunicata a ciascun operatore economico per mezzo della piattaforma telematica comunale.

9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda e della relativa documentazione dipendenti da cause tecniche non imputabili alla piattaforma telematica comunale, o da errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili all'Operatore economico o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 10 - DURATA DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione ha decorrenza dalla data di pubblicazione sulla piattaforma telematica comunale degli Operatori Economici ammessi ed è efficace per tutta la durata dell'Elenco, salvo non intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

ART. 11 - CONTROLLI

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati in sede di iscrizione all'Elenco, verrà effettuata, oltre che a campione, nella successiva eventuale fase di aggiudicazione.

2. Il Comune di Alassio procederà alle verifiche a campione mediante invio di una apposita richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti tramite comunicazione inviata per mezzo della piattaforma telematica comunale.

3. Gli operatori economici iscritti hanno l'obbligo di rispondere a tale richiesta, presentando una dichiarazione attestante la permanenza o meno di tutti i requisiti di iscrizione inviata per mezzo della piattaforma telematica.

4. L'omessa risposta a tale richiesta nei termini stabiliti o l'eventuale riscontro della mancanza dei requisiti dichiarati comporterà l'avvio della procedura di cui all'art. 14 – Sospensione e cancellazione dall'elenco.

ART. 12 - AGGIORNAMENTO

1. È fatto obbligo agli Operatori Economici iscritti di assicurare un continuo aggiornamento dei dati comunicati in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione, nonché dei documenti attestanti il possesso dei requisiti, e di comunicare tempestivamente ogni loro variazione.

2. Il mancato aggiornamento, accertato attraverso i controlli da parte del Comune di Alassio, comporta l'attivazione della procedura di cui all'art. 14 – Sospensione e cancellazione dall'elenco.

3. La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati resta dunque in capo all'Operatore Economico. In tal senso il Comune di Alassio è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella documentazione presentata, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

ART. 13 - ISCRIZIONE IN ULTERIORI CATEGORIE/SOTTOCATEGORIE

1. L'operatore economico iscritto all'Elenco può chiedere, in ogni momento, l'aggiornamento mediante l'estensione o la sostituzione dell'iscrizione a ulteriori categorie/sottocategorie, sempreché dimostri il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

2. In tale ipotesi, l'Operatore deve indicare le sole categorie/sottocategorie di cui chiede la sostituzione o l'estensione dell'iscrizione ed allegare i documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti.

ART. 14 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. Il Comune di Alassio ha la facoltà di sospendere l'iscrizione degli operatori dall'Elenco nelle seguenti ipotesi:

- inadempienza all'obbligo della dichiarazione di permanenza dei requisiti di qualificazione, quando richiesta;
- mancato tempestivo aggiornamento, in caso di variazioni, dei dati comunicati in sede di iscrizione ed attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco;
- negligenza o inadempimento nell'esecuzione dei contratti affidati.

2. L'Ente ha altresì la facoltà di cancellare dall'elenco gli operatori nei seguenti casi:

- Carezza sopravvenuta dei requisiti di iscrizione di cui al precedente art. 5 (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco), o falsa dichiarazione in merito alle informazioni rese in sede di iscrizione all'Elenco;
- mancata sottoscrizione del contratto ovvero totale o parziale inadempimento del contratto per fatti imputabili all'Operatore Economico;
- grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- cessazione di attività;

- richiesta scritta da parte dell'Operatore Economico.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, Il Comune di Alassio comunica l'avvio del procedimento mediante comunicazione inviata per mezzo della piattaforma telematica comunale, contenente sintetica motivazione.

4. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione.

5. Durante tale termine, l'iscrizione è sospesa e l'operatore economico non può essere invitato alle procedure di gara eventualmente bandite dall'Ente, né stipulare contratti con lo stesso. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, il Comune comunicherà, con provvedimento dirigenziale motivato, inviato all'operatore economico mediante piattaforma telematica, la sospensione dell'iscrizione fino a 6 mesi o la cancellazione della stessa.

6. Gli operatori economici cancellati dall'Elenco non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che sia decorso, a seconda della gravità dell'infrazione, un termine fino a sei mesi dall'adozione del provvedimento di cancellazione o diverso termine previsto dai provvedimenti amministrativi o giudiziari che hanno interessato l'operatore iscritto.

7. Ai contratti in corso di esecuzione con l'operatore economico cancellato si applica la disciplina prevista dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di risoluzione.

ART. 15 - GESTIONE DELLA ROTAZIONE

1. Per tutto ciò che concerne la gestione della rotazione si rimanda a quanto stabilito annualmente nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, consultabile al seguente link <https://www.comune.alassio.sv.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>.

ART. 16 - CONTROVERSIE

1. Le controversie relative all'applicazione del presente Regolamento e quelle relative all'iscrizione, sospensione o cancellazione dall'elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

ART. 17 - RICHIESTA INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Per eventuali richieste di chiarimenti sulle procedure oggetto del presente Regolamento, gli Operatori Economici interessati potranno contattare l'Ufficio Gare Appalti e Contratti ai seguenti numeri: 0182602211 - 0182602284.

2. Tutte le comunicazioni inerenti alla gestione dell'Elenco degli Operatori Economici saranno pubblicate, oltreché nella sezione "Avvisi" del sito web del Comune di Alassio, sulla piattaforma telematica comunale.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Comune di Alassio garantisce che il trattamento dei dati personali dell'Operatore Economico avverrà esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura di cui al presente

Regolamento.

2. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

3. Con l'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Con l'iscrizione all'Elenco, gli Operatori Economici dichiarano di essere a conoscenza del "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Alassio*", consultabile al seguente link <https://www.comune.alassio.sv.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta#102663>, e si impegnano alla piena osservanza dei principi e norme ivi contenuti e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ART. 20 - INTESA PER LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI

1. Con l'iscrizione all'Elenco, gli Operatori Economici dichiarano di essere a conoscenza della "*Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici*" sottoscritta dal Comune di Alassio con la Prefettura di Savona, consultabile al seguente link <https://www.provincia.savona.it/provinciasv/protocollo-legalita>, e si impegnano alla piena osservanza dei principi e norme ivi contenuti.

ART. 21 - NORMATIVA APPLICABILE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, e successive eventuali modifiche, e, comunque, ad integrazione dello stesso, si applicano in quanto compatibili le disposizioni normative vigenti in materia.

2. Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e regolamentari.

3. In ogni caso, il Comune di Alassio si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare tutte le modifiche ed integrazioni al presente Regolamento che si rendessero necessarie ed opportune ad assicurare le funzionalità dell'Elenco, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

4. Qualora il Comune di Alassio decida di agire nel senso predetto, verrà comunicata agli Operatori Economici l'avvenuta modifica del Regolamento mediante comunicazione inviata a mezzo piattaforma telematica comunale. L'operatore iscritto potrà chiedere di essere cancellato dall'Elenco entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'avvenuto invio della comunicazione. In difetto di istanza di cancellazione, le nuove disposizioni del Regolamento si considereranno accettate e saranno applicate all'operatore a decorrere dalla data indicata per la loro entrata in vigore.

ART. 22 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Tutti gli Operatori Economici già ammessi ed inseriti nei precedenti elenchi di cui all'art. 3 comma 1 mantengono l'iscrizione uniformandosi alle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Comune di Alassio ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune di Alassio, nonché sulla piattaforma telematica comunale.